

**Ordinanza
concernente gli emolumenti dell'Ufficio federale
delle strade
(Ordinanza sugli emolumenti USTRA, OEmo-USTRA)**

del 7 novembre 2007

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 46a della legge del 21 marzo 1997¹ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione,

ordina:

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza si applica agli emolumenti riscossi per le decisioni e le prestazioni dell'Ufficio federale delle strade (USTRA).

Art. 2 Emolumenti per le approvazioni del tipo

Gli emolumenti per la procedura d'approvazione del tipo di veicoli si basano sull'articolo 32 e sull'appendice 3 dell'ordinanza del 19 giugno 1995² concernente l'approvazione del tipo di veicoli stradali.

Art. 3 Applicabilità dell'ordinanza generale sugli emolumenti

Nella misura in cui la presente ordinanza non prevede un disciplinamento speciale, si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004³ sugli emolumenti.

Art. 4 Determinazione degli emolumenti

¹ Gli emolumenti sono stabiliti:

- a. secondo le aliquote fisse giusta l'allegato;
- b. secondo il dispendio entro i limiti stabiliti nell'allegato;
- c. secondo il dispendio negli altri casi.

² Se l'emolumento è stabilito secondo il dispendio, si applica un'indennità oraria di 100–300 franchi, a dipendenza delle conoscenze tecniche necessarie.

³ Si computano soltanto le mezze ore e le ore lavorative intere.

RS 172.047.40

¹ RS 172.010

² RS 741.511

³ RS 172.041.1

Art. 5 Rinuncia alla riscossione dell'emolumento

I dati del sistema d'informazione manageriale strade e traffico stradale vengono forniti gratuitamente se sono destinati all'uso proprio. Ne sono escluse le valutazioni speciali fatte su ordinazione.

Art. 6 Supplemento

Per decisioni e prestazioni di entità eccezionale, particolarmente complesse o urgenti, può essere riscosso un supplemento pari fino al 50 per cento dell'emolumento ordinario.

Art. 7 Incasso

¹ Gli emolumenti di cui ai numeri 1–4 dell'allegato possono essere richiesti in anticipo o contro rimborso.

² L'USTRA può incaricare altri servizi federali dell'incasso.

³ Gli emolumenti per il rilascio di autorizzazioni sono dovuti anche se l'autorizzazione non viene utilizzata.

Art. 8 Adeguamento al rincaro

Con effetto all'inizio dell'anno successivo, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni può adeguare le aliquote e i limiti dell'emolumento al rincaro dell'indice svizzero dei prezzi al consumo, a condizione che l'aumento, a partire dall'entrata in vigore della presente ordinanza o dall'ultimo adeguamento, sia pari o superiore al 5 per cento.

Art. 9 Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 19 giugno 1995⁴ sugli emolumenti USTRA è abrogata.

Art. 10 Disposizione transitoria

Il diritto previgente rimane applicabile per le procedure amministrative e le prestazioni che non sono ancora concluse al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza.

Art. 11 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008.

7 novembre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

⁴ RU 1995 3991, 1998 1796, 2002 4212, 2003 3369, 2006 1673 4705

Allegato
(art. 4)

Emolumenti per prestazioni e autorizzazioni speciali

	Franchi
1 Conferimento o diniego di autorizzazioni per le corse d'importazione e le corse di transito transfrontaliero con un veicolo speciale o con un carico di merce indivisibile (art. 78 cpv. 2 e 79 cpv. 1 e 5 dell'ordinanza del 13 nov. 1962 ⁵ sulle norme della circolazione stradale, ONC)	
1.1 Permesso unico	
1.1.1 In caso di superamento delle dimensioni e del peso nei limiti dell'art. 79 cpv. 2 e 3 ONC	80
1.1.2 In caso di superamento delle dimensioni e del peso oltre i limiti dell'art. 79 cpv. 2 e 3 ONC tassa di base più accertamenti necessari, quali verifiche sui tratti	200 secondo il dispendio
1.2 Permesso duraturo	400
2 Conferimento o diniego di autorizzazioni per corse effettuate la notte e la domenica nel traffico internazionale (art. 92 cpv. 2 ONC)	
2.1 Permesso unico	60
2.2 Permesso duraturo	400
3 Informazioni dai registri della circolazione stradale	
3.1 Dati sui detentori nelle procedure per multe disciplinari, per indirizzo	2
3.2 Informazione su dati della banca dati, per veicolo o conducente	50
3.3 Informazione su dati da microfilm, per veicolo	80
3.4 Informazione sulla storia dei veicoli dalla banca dati, per veicolo	50
3.5 Informazione sulla storia dei veicoli da microfilm, per veicolo	100
3.6 Richiamo del veicolo per motivi di sicurezza, per singola manchevolezza	2500

⁵ RS 741.11

		Franchi
3.7	Valutazione standard da banca dati delle valutazioni su supporto elettronico (dati generici), per valutazione	2100
3.8	Valutazione individuale da banca dati delle valutazioni su supporto elettronico (dati generici), per valutazione	2500
3.9	Valutazione su marca, forma di carrozzeria, tipo di veicolo su supporto elettronico (cifre totali)	425
3.10	Ricerca per le autorità preposte al perseguimento penale su supporto elettronico, per interrogazione	425
3.11	Informazione sui dati collettivi (secondo lista) circa lo stato di messa in circolazione, per veicolo	10
4	Consegna di carte per l'odocronografo (quota dell'USTRA)	
4.1	Carta del conducente	65
4.2	Carta dell'officina	70
4.3	Carta dell'azienda	65
4.4	Carta di controllo	65
5	Conferimento o diniego di autorizzazioni nell'ambito delle strade nazionali	
5.1	Autorizzazioni per impianti di rifornimento e di vitto nelle aree di sosta (art. 7 dell'ordinanza del 7 nov. 2007 ⁶ sulle strade nazionali, OSN)	300
5.2	Permessi conformemente agli articoli 29 e 30 OSN: secondo il dispendio	fino a 5000
6	Altre decisioni nell'ambito della legislazione sulla circolazione stradale secondo il dispendio	fino a 5000

⁶ RS 725.11; RU 2007 5957

Per mantenere il parallelismo d'impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

